Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Lunedì, 4 gennaio 1926 — Numero 2

PARTE UFFICIALE

S. M. Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia, Regina Madre, cessava di vivere stamani, alle ore 11, nella sua Villa di Bordighera.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Appena ricevuta la notizia del gravissimo lutto che colpiva la Nazione, S. E. il Capo del Governo ha rivolto al Paese il seguente messaggio:

ITALIANI,

Un lutto senza confronti colpisce oggi la intera Nazione, e getta nell'angoscia più profonda gli animi nostri.

Sua Maestà la Regina Madre — Margherita di Savoia — che fu per lungo volgere di anni e di eventi il simbolo perfetto della regalità e della gentilezza italiana, non è più.

L'annuncio ferale copre di ombre il cielo della Patria.

Tutto il popolo rievoca — in quest'ora di cordoglio indicibile — le virtù della Augusta Regina: la sua Maestosa bellezza, la sua veneranda canizie, le gesta della sua instancabile carità, la sua austera serenità nel dolore, il suo ardente amor di Patria, la sua squisita sensibilità di Regina e di Donna di fronte a tutte le più alte manifestazioni dello spirito e della vita.

Il suo ricordo — legato indissolubilmente al periodo più glorioso della storia italiana — vivrà imperituro nel cuore generoso del popolo.

ITALIANI!

Raccogliamoci tutti attorno alla Sacra Maestà del Re e della Reale Famiglia con affetto ritemprato dal comune dolore, e riaffermiamo la volontà disciplinata e concorde di preparare all'Italia quelle maggiori fortune che la Grande Regina attendeva fidente dal popolo rinnovato e invocava da Dio.

MUSSOLINI.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Da qualche tempo pervengono all'ufficio postale della Camera pacchi contenenti opuscoli o stampati diversi indirizzati agli Onorevoli Deputati.

Si reputa pertanto opportuno far noto che a termini di legge l'ufficio suindicato non può procedere all'incasellamento di tali opuscoli o stampati altro che quando essi abbiano singolarmente affrancatura sufficiente anche per l'eventuale loro invio al luogo di residenza degli Onorevoli Deputati destinatari.

Roma, 2 gennaio 1926.

I Questori:
S. Renda — C. Buttafochi — G. Guglielmi.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 5.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2298.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni alla costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Ciano — Federzoni — Rocco — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

Numero di pubblicazione 6.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2302.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, col quale vengono istituite le scuole ed i gradi per motoristi navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, col quale vengono istituite le scuole ed i gradi per motoristi navali colle seguenti varianti e aggiunte:

Alla fine del primo comma dell'art. 5 dopo le parole: « navali e meccanici » aggiungere le parole: « e industriali ».

Alle prime due parole del secondo comma dell'art. 5: « Questi ultimi », sostituire le parole: « Gli ingegneri ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 7.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2300.

Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.

Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al 6°, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie università e dei Regi istituti superiori, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I funzionari, impiegati ed agenti, dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti. Tuttavia il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione è ridotto a quindici.

Coloro che non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione, conseguiranno un'indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio, con un minimo di cinque mensilità di stipendio.

Tale indennità sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalla legge sulle pensioni civili e militari e da qualsiasi altra legge.

Art. 3.

Contro il provvedimento di cui all'art. 1 è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 8.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2301.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge:

Ministero degli affari esteri:

2 giugno 1924, n. 1053, relativo a concorso a cattedre di scuole medie all'estero.

Ministero delle colonie:

1° maggio 1924, n. 1166, concernente la costituzione di due legioni libiche di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari.

Ministero delle finanze:

25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti locali;

8 gennaio 1925, n. 68, relativo alla proroga dei termini per il riscatto dei servizi resi anteriormente al 1916 dai salariati degli Enti locali, e per la presentazione al Parlamento del disegno di legge riguardante la riforma della Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli Enti stessi.

Ministero della guerra:

3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento o di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

Ministero della marina:

15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario

nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina;

15 agosto 1924, n. 1411, circa la disciplina dei militari in viaggio per congedo;

18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa.

Ministero dell'istruzione pubblica:

1° maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi;

18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso speciale tra maestri ex combattenti;

22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia;

8 agosto 1924, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione per la conservazione in servizio del personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste;

9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le sopraintendenze alle opere di antichità e belle arti.

Ministero dei lavori pubblici:

19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923;

21 agosto 1924, n. 1543, che proroga di sei mesi i poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo del porto di Genova e che dichiara di pubblica utilità i lavori per le linee ferroviarie di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto stesso.

Ministero dell'economia nazionale:

15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il Ministro per l'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito;

26 giugno 1924, n. 1195, che modifica l'ordinamento interno dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dell'Ionio in Taranto;

28 dicembre 1924, n. 2323, che approva la convenzione 27 settembre 1924, fra la Provincia, il Comune, la Cassa di risparmio di Bologna, l'onorevole senatore marchese Giuseppe Tanari ed il Ministero dell'economia nazionale per la costruzione degli edifici per gli istituti scientifici e scolastici del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

Ministero delle comunicazioni (Poste):

23 maggio 1924, n. 905, riguardante la nuova tariffa per la spedizione delle cartoline illustrate;

23 maggio 1924, n. 922, relativo al ripristino delle ammende per il personale postale, telegrafico e telefonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 9.

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2299.

Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per regolare nell'interesse del Mezzogiorno e delle Isole e mediante modificazioni agli ordinamenti attuali, il decentramento e l'unificazione delle funzioni ora esercitate dai diversi Ministeri per l'esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle Provincie meridionali.

Art. 2.

Con decreti Reali da presentarsi al Parlamento per la ratifica, il Governo del Re potrà stanziare nel bilancio dei Lavori pubblici i fondi necessari al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1, indipendentemente dalle somme già assegnate nel detto bilancio per il dodicennio dal 1924-25 al 1935-36.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 10.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2291.

Inclusione dell'abitato di Modica fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, e il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) è aggiunto quello di Modica, in provincia di Siracusa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 188. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 11.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2296.

Esperimenti per l'avanzamento dei capitani del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1925, n. 301, sull'avanzamento nell'Esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645;

Visti i Nostri decreti 24 gennaio 1915, n. 51; 27 gennaio 1921, n. 103; 8 febbraio 1923, n. 276, e 27 dicembre 1923, n. 2916;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, giusta l'art. 1 del Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645, devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità si svolgeranno:

a) per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, secondo le norme e i programmi che risultano dagli articoli seguenti;

b) per gli altri capitani, secondo le norme e i programmi di cui ai Nostri decreti predetti.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria e quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della Scuola di guerra) verranno sottoposti ad un esperimento, comune a tutte le armi, e ad una prova speciale d'arma.

Art. 3.

L'esperimento, comune a tutte le armi, consisterà in una manovra coi quadri della durata di 10 giorni circa, durante la quale i candidati saranno esaminati:

a) nella compilazione di ordini di operazione a tavolino, sia col solo sussidio della carta al 100.000, sia previa ricognizione del terreno;

b) nella discussione sul terreno delle disposizioni date e nella risoluzione, per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione con la manovra in corso di svolgimento.

Essi dovranno anche dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi che è indispensabile per il buon impiego della propria.

La Commissione esaminatrice dovrà pure accertare:

a) l'attitudine e la resistenza fisica dei candidati nonchè, per le armi a cavallo, la capacità di cavalcare;

b) la capacità di compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

Art. 4.

La prova speciale d'arma, da farsi nel giorno che verrà stabilito dal presidente della Commissione (tra quelli messi a disposizione per la manovra), consisterà, per i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria, in una prova orale sui mezzi, sull'armamento (limitatamente al nostro Esercito), sul tiro e sull'impiego dell'arma, alla quale il candidato appartiene.

Per i capitani del genio la prova speciale d'arma consisterà nella trattazione, per iscritto, di due argomenti di carattere tecnico-professionale, da farsi in 2 giorni differenti, stabiliti, dal presidente della Commissione, tra quelli messi a disposizione per la manovra.

Nel primo giorno ciascun candidato dovrà compilare un progetto particolareggiato dei lavori che possono presentarsi, sia in pace, sia in guerra, al comandante del battaglione del genio o al comandante del genio di una divisione di fanteria. Il progetto dovrà essere completo in tutte le sue parti, disegni, calcoli, computo metrico, computo del materiale e del personale occorrente, organizzazione del lavoro fra le varie armi, norme esecutive del lavoro.

In particolare il tema potrà vertere sui seguenti argomenti:

Verifica di stabilità dei ponti in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato per strade ordinarie, delle passerelle sospese; lavori di rafforzamento relativi.

Progetto di una campata di ponti di circostanza o riadattamento provvisorio di ponti distrutti (con materia di circostanza: ferro, legnami, ecc.) per il passaggio di truppe, di autocarri leggeri, di autocarri pesanti o di artiglierie da campagna e pesanti campali.

Costruzione di ricoveri, magazzini, baraccamenti, osservatori, riattamento speditivo di fabbricati in un caso concreto, apprestazione a difesa di fabbricati.

Riattamento o costruzione di un breve tronco di strada ordinaria in pianura, in terreni paludosi, in montagna, ecc. Costruzione di opere speditive di rafforzamento e di difesa delle strade dalle frane, dalle lavine, dalle valanghe, ecc. Lavori di mascheramento delle strade.

Provvista di acque potabili; sfruttamento delle sorgenti, dei fiumi, dei torrenti e delle falde freatiche; riattamento e sfruttamento di impianti idrici esistenti. Organizzazione del servizio dell'acqua.

Impiego delle teleferiche regolamentari in un caso concreto di trasporto di uomini o di materiali in montagna.

Lavori da mina; interruzione di strade, di ponti, di dighe, demolizione di fabbricati; costruzione di ricoveri in montagna.

Opere di circostanza per la sistemazione e difesa dei fiumi e torrenti; difesa di sponde, argini, dighe; riparazione provvisoria di argini; opere di protezione dei ponti.

Progetto di un caposaldo di difesa limitato ai lavori speditivi.

Nel secondo giorno ciascun candidato dovrà compilare un progetto dei collegamenti per una determinata situazione ed operazione tattica di una divisione organica di fanteria. Il progetto dovrà comprendere un grafico della rete, com-

puto del personale e del materiale occorrenti per l'impianto e per il funzionamento, organizzazione del lavoro d'impianto e del servizio.

Il candidato per ciascuna delle due prove sceglierà un tema fra tre presentati dalla Sottocommissione.

La parte grafica dei progetti inerenti alle due prove verrà disegnata con matita a colori.

Art. 5.

Il giudizio di idoneità o non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

un generale di corpo d'armata (o di divisione);
due generali di brigata;
due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;
due colonnelli o tenenti colonnelli del genio.

Durante gli esperimenti, la Commissione potrà suddividersi in Sottocommissioni, ma, per esprimere il giudizio definitivo su ciascun candidato, dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Secondo disposizioni che saranno emanate, volta per volta, dal Ministero, i candidati potranno essere chiamati agli esperimenti, anche successivamente, in vari gruppi.

Potrà pure essere variata, per ciascun gruppo, la sede degli esperimenti e la composizione della Commissione.

Art. 6.

I giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunziati in seguito a votazione a scrutinio segreto con le modalità previste dai paragrafi 15 e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Le votazioni saranno valide ove ad esse partecipino almeno i due terzi dei membri delle Commissioni sperimentatrici.

Art. 7.

L'art. 9 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, e l'articolo 2 del Nostro decreto 27 dicembre 1923, n. 2916, sono abrogati.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 11 settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 193. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 12.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2297.

Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254; 8 giugno 1923, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nell'Esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, secondo l'art. 3 del Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri Reali dovranno:

1° esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale comandante del gruppo e del colonnello comandante titolare della legione, il quale, però, conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei riparti dell'arma, e di sapersi valere del cavallo nelle varie contingenze del servizio;

2° sostenere, dinanzi alla Commissione di seguito indicata, una discussione orale su argomenti di carattere generale dalla Commissione stessa proposti e riflettenti: l'ordinamento dell'arma; il funzionamento amministrativo e disciplinare delle legioni; lo speciale servizio dell'arma; l'impiego di essa in tempo di pace per i compiti di istituto ed in tempo di guerra presso i comandi delle grandi unità mobilitate. La Commissione medesima dovrà fare altresì discutere dai candidati questioni di carattere militare e sociale che diano la possibilità di giudicare circa il corredo di cognizioni che i tenenti colonnelli sottoposti ad esperimento hanno acquisito per comprendere intimamente ed intelligentemente applicare le norme dei regolamenti e delle leggi inerenti allo speciale servizio dell'arma.

Il giudizio sugli esperimenti pratici di comando, di cui al n. 1, verrà espresso da una Sottocommissione così composta:

comandante in 2° dell'arma dei carabinieri Reali;
comandante del gruppo e colonnello comandante la legione, sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

La discussione orale, di cui al n. 2, avverrà dinanzi ad una Commissione così composta:

comandante generale dell'arma;
comandante in 2°;
un generale di brigata comandante di gruppo.

Detta Commissione, tenendo presente il giudizio della Sottocommissione, emetterà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascuno dei candidati.

Art. 3.

I tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (esclusi quelli del ruolo tecnico), genio e dei corpi sanitario e di commissariato, dovranno prendere parte ad una manovra coi quadri della durata di 15 giorni circa, sotto la direzione di un generale di esercito o di uno dei generali designati per il comando di una armata in guerra da indicarsi, volta per volta, dal Ministero della guerra.

Di massima, durante la manovra, i tenenti colonnelli da esperimentarsi costituiranno i quadri dell'arma o servizio rispettivo per quei comandi, o per quelle funzioni, che in guerra possono spettare ad un colonnello.

I quadri per i comandi delle unità superiori saranno costituiti da ufficiali generali designati dal Ministero e messi a disposizione del direttore della manovra, al quale è devoluta la più ampia facoltà circa la composizione dei partiti e le modalità della manovra.

Qualora il numero dei tenenti colonnelli da sottoporre ad esperimento fosse considerevole, il Ministero potrà stabilire che i tenenti colonnelli medesimi siano divisi in gruppi da chiamare successivamente all'esperimento.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà espresso da una Commissione composta come segue:

direttore della manovra;

ufficiali generali addetti alla direzione;

comandante del partito ed ufficiali generali alle cui dipendenze il candidato partecipò alla manovra.

Per i tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato tale giudizio verrà espresso dalla stessa Commissione e dalla Sottocommissione di cui all'art. 5 giusta quanto è detto nell'articolo medesimo.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dovranno:

a) sostenere una discussione orale su argomenti di cultura generale artiglieristica del ramo combattente davanti alla Commissione di cui appresso;

b) determinare per iscritto il programma e le modalità d'esecuzione di una esperienza di poligono che verrà loro proposta; seguire l'esperienza, analizzare i risultati e trarne le conclusioni;

c) visitare uno stabilimento industriale nazionale specializzato in lavori di materiali d'artiglieria e compilare una relazione sulla visita fatta.

Detta relazione e la prova di cui alla lettera b) verranno discusse davanti alla Commissione sottosegnata, la quale, tenuto conto della discussione di cui al capoverso a), pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato.

La Commissione sarà così composta:

generale a disposizione per l'arma di artiglieria;

generale di divisione direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria;

i due generali addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria.

Art. 5.

I tenenti colonnelli del corpo sanitario, oltre a partecipare alla manovra di cui all'art. 3, dovranno compiere l'esame di un caso clinico a scopo medico-legale e redigere al riguardo una relazione.

I candidati avranno facoltà di scegliere il caso nella specialità di medicina o chirurgia.

La Sottocommissione per tale esame clinico sarà costituita come segue:

generale medico capo;

generali medici ispettori di sanità militare.

Detta Sottocommissione si riunirà poi in seduta plenaria con la direzione della manovra di cui all'art. 3 e, dopo aver riferito in merito al risultato dell'esame clinico, parteciperà con questa alla votazione circa la idoneità o non idoneità del candidato.

I tenenti colonnelli del corpo di commissariato, oltre a partecipare alla manovra di cui all'art. 3, dovranno svolgere, in sei ore, un tema scritto su questioni relative ai servizi di commissariato in pace ed in guerra.

Il tema sarà esaminato dalla Sottocommissione di cui appresso, davanti alla quale i candidati saranno poi chiamati a discuterlo oralmente. E' fatta facoltà alla Sottocommissione medesima di interrogare i candidati su tutti quegli argomenti, relativi al proprio servizio, che riterrà del caso.

La Sottocommissione sarà così costituita:

generale commissario;

due colonnelli commissari.

Per il giudizio sulla idoneità o non idoneità dei candidati si seguiranno le stesse norme stabilite per i tenenti colonnelli medici.

Art. 6.

I tenenti colonnelli del corpo di amministrazione dovranno svolgere per iscritto, in sei ore, un tema in materia di amministrazione e contabilità generale e speciale militare.

Tale tema verrà esaminato dalla Commissione sottosegnata, davanti alla quale, i candidati saranno poi chiamati a discuterlo oralmente. E' fatta facoltà alla Commissione medesima di interrogare i candidati su tutti quegli altri argomenti di amministrazione e contabilità generale, relativi al proprio servizio, che riterrà del caso.

Detta Commissione sarà così costituita:

generale commissario;

un colonnello in servizio di Stato Maggiore;

un colonnello di amministrazione.

Art. 7.

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere per iscritto due temi (sei ore per ciascun tema) sui seguenti argomenti:

a) zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, legislazione e giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) igiene, profilassi e polizia sanitaria-veterinaria.

I due temi verranno discussi davanti alla Commissione di cui appresso.

La durata della discussione sarà lasciata in facoltà della Commissione stessa, la quale sarà così composta:

colonnello capo dell'ufficio veterinario;

un colonnello veterinario da designarsi dal Ministero della guerra fra quelli non in servizio attivo permanente;

un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

Art. 8.

La sede per gli esperimenti, di cui agli articoli precedenti, sarà di massima, quella dei presidenti delle Commissioni, salvo che sia diversamente disposto dal Ministero, cui è riservata altresì la facoltà di variare la composizione delle Commissioni stesse ove non fosse possibile attenersi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 9.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunciati in seguito a votazione a scrutinio segreto con le modalità di cui ai paragrafi 15 e 16 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, e dovranno essere concretati con la formola seguente: «ha subito l'esperimento prescritto dal R. decreto-legge 11 settembre 1925, numero 1645, ed è stato dichiarato idoneo (o non idoneo)».

Art. 10.

I Nostri decreti 28 luglio 1913, n. 910; 22 ottobre 1914, n. 1229; l'art. 2 del Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 103; gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276;

l'art. 1 del Nostro decreto 27 dicembre 1923, n. 2916, e il Nostro decreto 8 marzo 1924, n. 479, restano abrogati.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 11 settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 194. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 13.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° gennaio 1926, n. 1. (*Raccolta 1926*).

Aumento dei limiti massimi dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visti i Regi decreti 1° aprile 1920, n. 371; 3 novembre 1920, n. 1517; 29 gennaio 1922, n. 56; 10 novembre 1922, n. 1435; 19 aprile 1923, n. 937; 6 settembre 1923, n. 2016; 9 novembre 1923, n. 2559; 8 maggio 1924, n. 841; 19 giugno 1924, n. 1005; 19 giugno 1924, n. 1006; 28 dicembre 1924, n. 2151; e 17 febbraio 1925, n. 160;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dai sopracitati decreti per i sottoindicati prodotti viene stabilito come segue a partire dal giorno 5 gennaio 1926.

TABACCHI DA FUMO.

Trinciati.

Turchi: Serraglio L. 265; Sceltissimo L. 215; Scelto L. 165.
Superiori: Macedonia L. 140; Maryland L. 115; Italia L. 105.
Drama L. 95.
1ª qualità: Dolce L. 95; Fermentato L. 90; Spuntature L. 90; Forte L. 70.
2ª qualità comune L. 55.

Sigari.

A foggia estera: Regalia Londres L. 400; Londres L. 320; Trabucos L. 250; Medianitos L. 200; Minghetti L. 180; Grimaldi L. 130; Brasile L. 130; Dama L. 80.
Superiori: Avana foggia Virginia L. 230; Virginia alla paglia L. 170; Attenuati L. 170.
Scelti Virginia L. 130.
Comuni: Fermentati toscani normali L. 130; Forti L. 120; Alla paglia (Sella) L. 90; Branca L. 80.

Sigarette.

Savoia L. 450; Orientali L. 350; Uso Egiziano L. 350; Avana L. 350; Uso Russo L. 350; Eneo L. 350; Eva L. 275; Serraglio L. 275; Levante L. 275; Eja L. 240; Giubek L. 220; Macedonia tipo esportazione L. 220; Macedonia L. 160; Sport L. 150; Virginia L. 140; Maryland L. 140; Nazionali L. 130; Indigene L. 95; Popolari L. 75.

Tabacchi in vendita nella città e territorio di Fiume.

Trinciati: Turco fino L. 115; Tre Re finissimo L. 70; Krull L. 55.
Sigari: Britanica L. 260; Cuba Portorico L. 130; Esteri misti L. 90; Ungheresi corti L. 80.
Sigarette: Gloria L. 220.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 14.

REGIO DECRETO 1° gennaio 1926, n. 2.

Modifica dei prezzi di vendita al pubblico di alcune varietà di tabacchi lavorati nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visti i Regi decreti 1° aprile 1920, n. 372; 3 novembre 1920, n. 1518; 29 gennaio 1922, n. 58; 10 novembre 1922, n. 1436; 19 aprile 1923, n. 937; 6 settembre 1923, n. 2016; 9 novembre 1923, n. 2560; 8 maggio 1924, n. 841; 19 giugno 1924, n. 1005; 19 giugno 1924, n. 1006; 28 dicembre 1924, n. 2151; 17 febbraio 1925, n. 160 e 1° gennaio 1926, n. 1;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle varietà di tabacchi da fumo nazionali specificate nella annessa tabella viene modificato come nella tabella stessa firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno 5 gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 4. — CASATI.

2

MODIFICA DELLA TARIFFA DI VENDITA DEI TABACCHI LAVORATI.

TRINCIATI.

	da L.	a L.	
Turco Serraglio	250	265	il Kg.
Turco Sceltissimo	200	215	»
Turco Scelto	150	165	»
Superiore Macedonia	125	140	»
Superiore Maryland	100	115	»
Superiore Italia	90	105	»
Drama	85	95	»
1ª qualità:			
Dolce	85	95	»
Fermentato	80	90	»
Spuntature	80	90	»
Forte	60	70	»
2ª qualità:			
Comune	50	55	»

SIGARI.

	da L.	a L.	il Kg. e cioè da L.	a L.	per sigaro
A foggia estera:					
Regalia Londres	320	400	1.60	2 —	»
Londres	260	320	1.30	1.60	»
Trabucos	220	250	1.10	1.25	»
Medianitos	170	200	0.85	1 —	»
Minghetti	160	180	0.80	0.90	»
Grimaldi	120	130	0.60	0.65	»
Brasile	120	130	0.60	0.65	»
Dama	70	80	0.35	0.40	»
Superiori:					
Avana foggia Virginia	200	230	1 —	1.15	»
Virginia alla paglia	160	170	0.80	0.85	»
Attenuati	160	170	0.80	0.85	»
Scelti:					
Virginia	120	130	0.60	0.65	»
Comuni:					
Fermentati toscani normali	120	130	0.60	0.65	»
Forti	110	120	0.55	0.60	»
Alla paglia (Sella)	80	90	0.40	0.45	»
Branca	70	80	0.35	0.40	»

SIGARETTE.

	da L.	a L.	il Kg. e cioè da L.	a L.	per sigaretta
Savoia	400	450	0.40	0.45	»
Orientali	320	350	0.32	0.35	»
Uso Egiziano	320	350	0.32	0.35	»
Avana	320	350	0.32	0.35	»
Uso Russo	320	350	0.32	0.35	»
Eneo	320	350	0.32	0.35	»
Eva	250	275	0.25	0.275	»
Serraglio	250	275	0.25	0.275	»
Levante	250	275	0.25	0.275	»
Eja	220	240	0.22	0.24	»
Giubek	200	220	0.20	0.22	»
Macedonia tipo esportazione	200	220	0.20	0.22	»
Macedonia	150	160	0.15	0.16	»
Sport	140	150	0.14	0.15	»
Virginia	130	140	0.13	0.14	»
Maryland	130	140	0.13	0.14	»
Nazionali	120	130	0.12	0.13	»
Indigene	90	95	0.090	0.095	»
Popolari	70	75	0.07	0.075	»

TABACCHI IN VENDITA NELLA CITTÀ E TERRITORIO DI FIUME.

TRINCIATI.

	da L.	a L.	
Turco fino	100	115	il Kg.
Tre Re finissimo	60	70	»
Krull	50	55	»

SIGARI.

	da L.	a L.	il Kg. e cioè da L.	a L.	per sigaro
Britanica	220	260	1.10	1.30	»
Cuba-Portrioco	120	130	0.60	0.65	»
Esteri misti	80	90	0.40	0.45	»
Ungheresi corti	60	80	0.30	0.40	»

SIGARETTE.

Gloria . . . . da L. 200 a L. 220 il Kg. e cioè da L. 0.20 a L. 0.22 per sigaretta

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 15.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2269.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Cirò.

N. 2269. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Cirò viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1925.

Numero di pubblicazione 16.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2270.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio di alcune Confraternite di Anagni.

N. 2270. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio delle Confraternite del SS. Sacramento, della SS. Addolorata e di Maria SS. di Loreto e della Morte di Anagni viene parzialmente trasformato a favore dell'Ospedale civile esistente in detto Comune ed amministrato dalla Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1925.

Numero di pubblicazione 17.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2278.

Approvazione dello statuto della Fondazione Franco Giannone, in Acri.

N. 2278. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Fondazione Franco Giannone, in Acri (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1925.

Numero di pubblicazione 18.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2279.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Orvieto.

N. 2279. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Orvieto ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1925.

Numero di pubblicazione 19.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2280.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Galileo, in Firenze.

N. 2280. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Galileo, in Firenze, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1925.

DECRETO COMMISSARIALE 27 dicembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Serrara Fontana.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 17 settembre 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Serrara Fontana;
Visto che il Regio commissario nominato col predetto decreto assunse le funzioni il 1° ottobre 1925;
Ritenuto che il medesimo non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che, d'altro canto, la situazione dei partiti locali non consente d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Vista la circolare Ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Serrara Fontana sono prorogati di tre mesi e cioè fino al 31 marzo 1926.

Napoli, addì 27 dicembre 1925.

L'Alto Commissario: Castelli.

DECRETO PREFETTIZIO 16 dicembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Bressanone.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 17 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bressanone;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bressanone è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 16 dicembre 1925.

Il Prefetto: Guadagnini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi doganali di importazione da valere dal 4 al 10 gennaio 1926 è stata fissata in L. 479, rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	403063	Parrocchia di S. Sebastiano in Barcellona (Messina) . . .	L.	65 —
»	401064	Parrocchia di S. Nicolò in Roccavaldina (Messina)	»	70 —
»	401065	Parrocchia di Santa Fara in Cinisi (Palermo)	»	655 —
»	401066	Parrocchia Maria Assunzione in Novara Sicilia (Messina) . .	»	315 —
»	401067	Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Bordonaro (Messina). .	»	15 —
»	401068	Parrocchia di S. Giacomo La Marina in Palermo	»	355 —
»	401069	Chiesa Cattedrale di Piazza Armerina (Caltanissetta)	»	20 —
»	401070	Parrocchia di S. Maria Maddalena in Borgetto (Palermo) .	»	10 —
»	401071	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	10 —
»	401072	R. Gran Priorato di S. Andrea in Piazza Armerina (Caltanissetta)	»	10 —
»	401073	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	65 —
3.50 %	404281	Società cooperativa fra operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	234.50
»	425046	Società operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	35 —
3.50 % (1902)	6884	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis in Sedegliano (Udine).	»	14 —
3.50 % (1906)	123867	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis al Tagliamento, comune di Sedegliano (Udine), amm. dalla propria fabbriceria .	»	339.50
»	158499	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis, frazione di Sedegliano (Udine)	»	17.50
»	570254	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis di Sedegliano (Udine)	»	14 —
»	624851	Intestata come la precedente	»	3.50
»	747547	Chiesa di S. Maria in Rivis al Tagliamento in Sedegliano (Udine)	»	24.50
»	130594	Chiesa parrocchiale di S. Maria di Castello del Monte in Prepotto (Udine)	»	38.50
Cons. 5 %	126023	Mensa vescovile di Comacchio (Ferrara)	»	15 —
»	121488	Giallella Teresa di Paolo, moglie di Occhionero Vincenzo di Francesco-Paolo, dom. a Foggia, vincolata.	»	50 —
»	270326 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Vergano Chiara di Sebastiano, ved. Nebiolo Rodolfo . . . . Per la proprietà: Nebiolo Maria, Aldo, Alda fu Rodolfo, minori, sotto la patria potestà della madre Vergano Chiara di Sebastiano, ved. di Nebiolo Rodolfo, dom. a Portecomaro d'Asti (Alessandria).	»	225 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	420113	Pichler Enrico di Maria, minorenne, sotto la legale amministrazione della madre Pichler Maria fu Giuseppe, dom. a Graz (Austria)	332.50
»	795296	Abate Ernesto fu Filomeno, minore, sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Pasqualina fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Azzini Alessio, dom. a Napoli	77 —
»	600850	Stavolta Salvatore di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	17.50
Cons. 5 %	189895 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Cagnetta Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Terlizzi (Bari) Per l'usufrutto: De Lucia Maria fu Francesco.	300 —
3.50 %	264908	Ditta Angela fu Ferdinando, ved. di Biagio Cassisi e Cassisi Giovanni, Michele, Domenico, Salvatore, Ferdinando e Giuseppa, moglie di Antonino de Simone fu Biagio, eredi indivisi di Cassisi Biagio, dom. a Palermo	87.50
»	264909	Intestata come la precedente	3.50
»	304712	Titone Giovanna fu Nicolò, moglie di Giulio Alessandrini fu Francesco, dom. a Marsala (Trapani), vincolata	280 —
Cons. 5 %	140154	Barone Maria di Giuseppe, moglie di Petrì Giuseppe di Salvatore, dom. in Palermo	500 —
3.50 %	684149 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garlando Adele e Vincenzo di Clodomiro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino Per l'usufrutto: Bossi Adele fu Stefano, ved. di Mentasti Paolo, dom. a Porto Ceresio (Como).	42 —
»	320220 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vittore in Casalzuigno (Como) Per l'usufrutto: Congiuntamente alle signore: Adreani Francesca fu Maurizio, ved. Zaffrani e Felli Flaminia fu Battista.	66.50
»	706978	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.)	105 —
»	649196	Intestata come la precedente	105 —
P. N. 4.50 %	12154	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.)	135 —
P. N. 5 %	23210	Intestata come la precedente	15 —
»	16348	Intestata come la precedente	150 —
Cons. 5 %	368502	Intestata come la precedente	2650 —
»	128359	Intestata come la precedente	550 —
»	20563	Intestata come la precedente	100 —
»	294545	Intestata come la precedente, dom. a Melfi (Potenza)	5000 —
»	326192 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Del Zio Rodolfo fu Ciro Per la proprietà: Del Zio Consiglia fu Ciro, moglie di Gallucci Paolo, dom. a Oulx (Torino).	480 —
»	56712	Di Popolo Angelomichele fu Giuseppe, dom. a Calabritto (Avellino)	545 —
3.50 %	444324 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calcagni Maria fu Antonio, ved. di Grugnola Gaetano Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, moglie di Zamperoni Adelchi, dom. a Milano.	700 —
»	526941 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, maritata Zamperoni cav. Adelchi, dom. a Milano.	49 —

Roma, 31 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.